# "PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO"

(Bivona - Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL'UNIONE

N. 34 DEL 31-12-2020

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022 del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTUNO alle ore 12:30 del mese di DICEMBRE nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati presenti, si è adunata la Giunta dell'Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in seguito a regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle "misure operative relative alle modalità di riunione della Giunta dell'Unione in videoconferenza" e dell'art.13 della L.R.n.7/1992, con l'intervento dei sigg.:

n.ord.	Cognome e nome	Carica rivestita	Presente	Assente
1	Martorana Francesco	Presidente	X	
2	Cinà Milko	Componente	X	
3	Cacciatore Francesco	Componente	X	
4	Dr. Oddo Antonino Commissario Straordinario	Componente		X

Presenti n. 3 Assenti n.1

Presiede il Presidente dell'Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Francesco Martorana; Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile su iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Poiché, nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91;
- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";
- Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;
- Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modificato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
- Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione del Presidente;

### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per farne parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l'atto deliberativo che approva la presente proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.



# "PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO"

(Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina) Sede Legale Amministrativa: Cianciana Via Ariosto 2 cap. 92012 tel. 0922 987703 tel-fax 987705 codice fiscale n. 93039800847

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE -TRIENNIO 2020-2022 E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONIPER L'ANNO 2020.

#### PREMESSO:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al fabbisogno del personale;

#### VISTI:

- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:
- "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

- (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."
- l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:
- "1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

- 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
- 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
- 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.";

#### RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

#### VISTI:

l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

- 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
- 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o

figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

- 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

**PRESO ATTO** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

#### RICHIAMATI, altresì:

- la L. 27 dicembre 1997, n. 449 che all'art. 39 rubricato "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time", prescrive che gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, adeguando allo scopo i propri ordinamenti;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all' art. 2 TUEL accertano che i documenti contabili di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

VISTO l'allegato prospetto di determinazione del valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 (Allegato n. 1);

PRESO ATTO che tale valore è superiore al valore di rientro della maggiore spesa;

### RILEVATO quindi che per l'anno 2020:

- il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel rendiconto dell'anno 2018: €.144.735,66 al netto dell'IRAP ed è necessario programmare un percorso di riduzione della soglia percentuale spesa personale/entrate correnti (83,56%) incrementando le entrate correnti e/o riducendo le spese di personale;
- la spesa del personale presunta per l'anno 2020 è pari a €. 151.154,00;
- nel frattempo, peraltro, l'ente può assumere rispettando il limite di spesa precedente, nonché il turn over disponibile;
- nell'anno 2019 non si è registrata alcuna cessazione;

#### **AVUTO RIGUARDO:**

- che l'effettivo fabbisogno di personale da parte dell'Unione non può prescindere dalla puntuale ricognizione, di concerto con le amministrazioni comunali, di tutte le risorse umane presenti nelle dotazioni dei Comuni aderenti, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi e delle funzioni trasferite, prioritariamente tramite il trasferimento o il distacco all'Unione di personale dai Comuni e, in subordine e nei limiti delle capacità assunzionali, ricorrendo ad assunzioni dall'esterno e/o a tipologie di lavoro flessibile; - all'art. 22, comma 5.ter del D.L. n. 50/2017, convertito con modifiche dalla legge 21/06/2017 n. 96 in merito al passaggio semplificato di personale dai comuni alle Unioni;
- che in caso di cessazione delle gestioni associate o cessazione o scioglimento dell'Unione, il personale trasferito dai Comuni sarebbe comunque riassorbito dai Comuni di provenienza (Corte dei Conti Sez. Lombardia, delibera n.215/2018) nel rispetto delle sole norme di finanza pubblica inerenti il contenimento della spesa di personale;

RICHIAMATO il "Programma triennale del fabbisogno del Personale 2019-2021", come da ultimo aggiornamento adottato con la delibera di Giunta dell'Unione n. 12 del 18/04/2019;

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell'Unione n. 29 del16/11/2020 "Art.33, comma 1, D.Lgs.165/2001 modificato dall'art.16 della Legge 183/2001 - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Anno 2020".

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell'Unione n. 30 del 16/11/2020 "Approvazione piano triennale delle Azioni Positive 2020/2022 ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. N. 198/2006".

RICHIAMATA la vigente dotazione organica, giusta delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 21/11/2016;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e a tal fine, in particolare, il comma 557 quater dell'articolo unico, che recita testualmente: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, adecorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

VISTA la Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, contenente linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale contenuti nei citati commi 424 e seguenti della Legge di stabilità 2015;

#### PRESO ATTO

- che per quanto attiene alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato, le Unioni di Comuni non sono soggette al pareggio di bilancio, che ha sostituito dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno,
- che il comma 229 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, testualmente recita "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonchè le Unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente"

DATO ATTO, a tale riguardo, che ai sensi dell'art.1, comma 562 della Legge n.296/2006, come modificato dall'art.4-ter, comma 11 della Legge n.44/2012 "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale [...] non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008";

RICHIAMATO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

TENUTO CONTO che, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 18, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 ("SpendingReview"), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, modificativo dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nelle Amministrazioni Pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione deve essere acquisito il parere da parte del Revisore dei Conti, in applicazione dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001;

FATTA SALVA, in ogni caso, la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la Programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento o si ravvisassero diverse esigenze rispetto a quanto programmato;

RILEVATO che, in questa Unione, prestano attività lavorativa n.5 unità di personale a tempo indeterminato di cui n.3 a 30 ore e n.2 a 24 ore settimanali, già titolari di contratto a tempo determinato ai sensi delle L.R. n.21/03 e stabilizzati nell'anno 2019, di cui n. 2 Cat. C - Istruttori Amministrativi distaccati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bivona:

VISTO il comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che "il documento di Programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";

#### RILEVATO che:

- rientra nei programmi dell'Amministrazione dell'Unione procedere al trasferimento all'Unione di nuovi Servizi e Funzioni, comprese funzioni fondamentali, da parte dei Comuni associati, in coerenza con gli indirizzi della Giunta, giusta deliberazione n. 14 del 12/05/2020, come rettificata con deliberazione n. 16 del 21/05/2020;
- l'eventuale potenziamento dell'organico dell'Unione, in vista dei trasferimenti di funzioni e servizi all'Unione, deve essere rinviato all'anno 2021, cioè ad una fase successiva alle modifiche statutarie in itinere:
- il presente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all' eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- per l'anno 2020 l'Unione non intende procedere ad alcuna assunzione, rinviando al 2021 la ricognizione degli effettivi fabbisogni sulla scorta dei servizi e delle funzioni che saranno effettivamente trasferiti;

VISTA la Delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 21/11/2016 avente ad oggetto "Approvazione rideterminazione dotazione organica dell'Ente", con la quale è stata approvata la macrostruttura articolata in settori ed è stata approvata la dotazione organica;

PRESO ATTO che nell'organico dell'Unione dei Comuni "Platani - Quisquina- Magazzolo" non esistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

### DATO ATTO che l'Unione dei Comuni:

- non è soggetto alle disposizioni del patto di stabilità interno;
- rispetta il parametro di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 in quanto ha registrato una spesa nel 2018 di €. 154.969,00 (inclusa IRAP), come risulta dai dati del Rendiconto 2018approvato in Consiglio con Delibera n. 3 del 5/06/2019, una spesa inferiore a quella del 2008 come si rileva dai seguenti prospetti che evidenziano la prevista ulteriore riduzione della spesa per l'anno 2019:

CONSIDERATO che la programmazione triennale delle assunzioni 2020-2022, è un documento dinamico che potrà essere integrato o modificato in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro legislativo in materia di personale degli Enti Locali;

RITENUTO di procedere, a seguito di quanto esposto, alla predisposizione ed all'approvazione del Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, ed al piano annuale per l'anno 2020;

VISTA la legislazione nazionale e regionale in materia;

VISTO il vigente Regolamento dell'Unione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTO il TUEL;

SENTITI i Responsabili di Settore;

#### **PROPONE**

- 1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2. DI DARE ATTO che il Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022non prevede alcuna assunzione a tempo indeterminato

# PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022

ANNO	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	TRASFERIMENTO DAI COMUNI	CONVENZIONI EX ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004
2020	0	//	n. 1 Istruttore Tecnico in corso
2021	0	da definire in esito al processo di trasferimento di nuove funzioni e servizi	da definire in esito al processo di trasferimento di nuove funzioni e servizi
2022	0	da definire in esito al processo di trasferimento di nuove funzioni e servizi	da definire in esito al processo di trasferimento di nuove funzioni e servizi

e che, pertanto, si conferma la vigente dotazione organica dei posti occupati, come di seguito composta:

## Personale a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni

Categoria	Profilo professionale	Numero	Full time	Part time 30 ore	Part time 24 ore
D					
С	Istruttore amministrativo	n. 4		n. 2	n. 2
С	Istruttore Contabile	n. 1		n. 1	
В					
A					n. 2
Totale		n. 5		n. 3	11. 2

oltre n. 1 unità Cat. C Istruttore Tecnico ex art. 1, comma 557L. n. 311/2004;

- 3. DARE ATTO che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la Programmazione triennale del fabbisogno di personale e quella annuale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare modifiche del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione:
- 4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle 00. SS, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL 1/04/1999.

5. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva, trattandosi di atto propedeutico al Bilancio di previsione 2020-2022.

Il Segretario/Responsabile settore Affari Generali

(Dr.ssa/Maria/Cristina Pecoraro

Il Proponente Presidente dell'Unione Rag. Francesco Martorana

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000

Quisquina

Magazzolo

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Cianciana 14/12/2020

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Cianciana 14/12/2020

bile del Settore

Il Responsabile del Settore Finanziario



# "PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO"

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

#### **SULLA**

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE -TRIENNIO 2020-2022 E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Santo Palermo

## "PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO"

Parere n. 21 del 24/12/2020

### L''Organo di Revisione

ha esaminato, la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione riguardante "L'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2020-2022 E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2020" e la documentazione prodotta dall'ente, al fine di esprimere il proprio parere;

#### Tenuto conto che:

- l'art. 39 della legge 449/1997, stabilisce che le P.A. sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto dei limiti relativi alla disponibilità finanziaria;
- l'art. 91 del TUEL e l'art. 19 L. 448/2001 stabiliscono che tale fabbisogno in ogni caso sia improntato al rispetto del principio generale della riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 L. 449/97;
- la L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) al comma 557 quater, in riferimento al principio generale della riduzione complessiva della spesa stabilisce che il contenimento della spesa deve avere come riferimento il valore medio del triennio precedente a decorrere dal 2014 ossia 2011/2013; e che per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità interno le spese del personale .... non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008, vedi art. 1 co. 562 L. 296/2006 come modificata dall'art. 4-ter, co. 11 L. 44/2012;
- l'art. 33 c.2, DL 34/2019, secondo cui: i comuni possono procedere ad assunzioni di Pagina **2** di **4**

personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione;

- il DM 17/03/2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

visto il prospetto relativo alla determina del valore soglia ed appurata la correttezza dei dati riportati;

rilevato che l'Ente si colloca al di sopra di tale valore, con conseguente preclusione a procedere a nuove assunzioni, rendendosi pertanto necessario adottare un percorso graduale di riduzione del rapporto spesa del personale/entrate correnti;

preso atto che nel triennio di riferimento non sono previste nuove assunzioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Santo Palermo(\*)

(\*)firmato digitalmente

	104-01-2021	_vi rimarrà	pergional 15.	W.
Defissa dall'Albo Pretorio			II Messo Comunale Quisque Masaica	lina
	CERTIFICATO	DIPUBBL	CAZIONE	
			¥ #	
Il sottoscritto Segretario I	Dr.ssa Maria Cristina	Pecoraro	a tempe dell'A	Tho
Su conforme attestazione	e del Messo dell'Un	ione dei Co	muni incaricato per la tenuta dell'A	
Pretorio		RTIFICA	a allows	
			ell'art. 11 della Lr. 3/12/1991 n. 44 è s	tata
Che copia integrale della	presente dellocrazion	ic at sensi w		era <b>s</b> uoto ta
	THE PARTY OF THE PROPERTY	POLCY I	giorno lestivo succes	SIVO
		rio II	giorno festivo succes	SIVO
alla data dell'atto e per 1	5 giorni.	rio II	giorio lestivo succes	SIVO
	5 giorni.	rio II	giorno lestivo succes	SIVO
alla data dell'atto e per 1	5 giorni.			SIVO
alla data dell'atto e per 15 Cianciana li	5 giorni.	TO II	Il Segretario	
alla data dell'atto e per 19 Cianciana li  Dichiarata immediatame	5 giorni.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza	
alla data dell'atto e per 15 Cianciana li	ente esecutiva 44/91.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,1	
alla data dell'atto e per 19 Cianciana li  Dichiarata immediatame	5 giorni.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,15 della Legge Regionale nº 44/	
Art. 12, comma 2°; L.R.	ente esecutiva 44/91.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,15 della Legge Regionale nº 44/	°C.
alla data dell'atto e per 19 Cianciana li  Dichiarata immediatame	ente esecutiva 44/91.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,15 della Legge Regionale nº 44/	°C.
Art. 12, comma 2°, L.R.	ente esecutiva 44/91.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,15 della Legge Regionale nº 44/	°C.
Dichiarata immediatame Art. 12, comma 2°, L.R.	ente esecutiva 44/91.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,15 della Legge Regionale nº 44/	°C.
Dichiarata immediatame Art. 12, comma 2°, L.R.	ente esecutiva 44/91.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,15 della Legge Regionale nº 44/	°C.
Dichiarata immediatame Art. 12, comma 2°, L.R.	ente esecutiva 44/91.		Il Segretario  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12,15 della Legge Regionale nº 44/	°C.